



Consiglio territoriale per l'Immigrazione

L'INFORMAZIONE n. 30

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona



PREVISTO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE SE IL DATORE DI LAVORO NON È PIÙ DISPONIBILE

Il Ministero dell'Interno, con una circolare inviata ai prefetti, ha chiarito la procedura per ottenere il permesso di soggiorno nel caso dell'ingresso in

Italia di stranieri impossibilitati alla firma del contratto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.

Secondo quanto precisato dal Ministero, infatti, è possibile ottenere - per i lavoratori stranieri giunti in Italia con regolare visto d'ingresso per lavoro subordinato - un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Per richiederlo, il lavoratore straniero potrà allegare alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello [sportello unico per l'immigrazione](#) dalla quale risulti che il datore di lavoro non è più disponibile a formalizzare l'assunzione.



DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L.VO NR. 30/2007.

Il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori chiarimenti sulle nuove procedure che riguardano il soggiorno, in Italia, dei cittadini comunitari, di cui abbiamo già trattato nei precedenti numeri. Ecco i chiarimenti:

1) Attestazioni di soggiorno.

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'"attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo

le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento.

I Comuni hanno a disposizione i modelli da utilizzare al fine di attestare, rispettivamente, l'avvenuta domanda d'iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione e l'intervenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato deve essere consegnato dall'ufficiale d'anagrafe al momento della domanda d'iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica.

Nell'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione sia già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare direttamente il secondo attestato, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc...).

Un terzo attestato sarà consegnato, poi, al cittadino interessato, su sua richiesta, alla maturazione del diritto di soggiorno permanente.

2) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.

Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti:

a) in caso di **lavoro subordinato**, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.

Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che, a gennaio 2007, erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione

ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.

b) in caso di **lavoro autonomo**, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno riguarda anche il **lavoratore comunitario distaccato**. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

3) Posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe.

Con una circolare del Ministero dell'Interno del 2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l'esibizione della carta di soggiorno.

Per tali cittadini - che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno - è stato precisato che gli stessi, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'Ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal D.L.vo nr. 30/2007.

Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.

In entrambe le ipotesi menzionate, l'iniziativa d'integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere presa dagli stessi interessati.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d'iscrizione anagrafica, avviato prima dell'11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI STUDENTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.



Una recente circolare del Ministero della Salute prende, tra l'altro, in esame la legge

-0-0-0-0-0-0-

MINISTERO DELL'INTERNO - ALCUNE RISPOSTE AI QUESITI PIU' RICORRENTI

A partire da questo numero, pubblicheremo le risposte che il Ministero dell'Interno fornisce, sul proprio sito, ai quesiti più ricorrenti rivolti, in materia di immigrazione, sia dai cittadini stranieri che dai datori di lavoro italiani interessati.

Eccone alcuni:

Per l'anno 2007 è possibile assumere un lavoratore extracomunitario in Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?

L'assunzione di lavoratori stranieri è consentita esclusivamente nell'ambito delle quote previste nel decreto flussi annuale. Al momento non è ancora possibile prevedere quale sarà la data di emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che occorre attendere l'emanazione di detto decreto per poter presentare la domanda di assunzione

Cosa deve fare lo straniero per ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?

Ai sensi dell'art. 36 del T.U. sull'immigrazione, lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto presso la Rappresentanza

del 28 maggio 2007, nr. 68, recante la "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio", che ha soppresso il permesso di soggiorno per studio per soggiorni inferiori a tre mesi, rendendo obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera o al Questore.

La circolare in esame ha chiarito che tale dichiarazione costituisce il requisito necessario per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale da parte dello studente extracomunitario.



consolare italiana del Paese di provenienza. A tal fine, l'interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta. Si precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento

del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l'anno corrente.

Che titoli servono in Italia per fare l'infermiere?

L'esercizio della professione d'infermiere in Italia è subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e all'iscrizione all'ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (Ipasvi). Gli interessati di origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall'estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per superare un esame che verte sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando il quale è possibile iscriversi all'ordine professionale. L'iscrizione all'albo permetterà di svolgere l'attività lavorativa con decorrenza immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata indeterminata.

Per il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l'Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, la nuova formulazione dell'art. 29 del T.U. 286/98, così come modificato dall'art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che l'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal ricongiungere richiede il visto, provveda all'accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione non dovrà più richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre,

abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare, all'atto della richiesta del visto, l'autenticità degli atti di stato civile e dei

documenti che attestino il rapporto di parentela degli stranieri da ricongiungere.

La nuova disciplina sul ricongiungimento familiare vale anche per le domande già acquisite?

La procedura concernente le istanze già acquisite si considera avviata allorché lo Sportello Unico per l'Immigrazione abbia visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa, inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e per le quali non sia stato presentato il certificato validato, il nullaosta verrà rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la procedura di validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sarà cura delle medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver effettuato le necessarie verifiche sugli atti di stato civile presentati.

Per la richiesta di ricongiungimento familiare chi deve accertare la condizione del genitore dello straniero a carico che non ha un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza?

L'accertamento della condizione 'a carico', prevista per l'attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti del genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto. Al riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all'individuazione di parametri obiettivi a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni.

Nell'ipotesi di ricongiungimento familiare con due o più figli al di sotto dei quattordici anni, qual è il limite di reddito da dimostrare se il ricongiungimento viene richiesto anche con il coniuge?

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n. 286/1998, così come modificato dall'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito

pari al triplo dell'importo annuo dell'assegno



sociale. Al doppio dell'importo annuo, richiesto per il ricongiungimento di due o più figli infraquattordicenni, occorre, infatti, cumulare un reddito pari all'assegno sociale annuo per attuare il ricongiungimento del coniuge.

Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può presentare richiesta di ricongiungimento familiare?

No. Ai sensi dell'art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall'art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l'istanza di ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all'art. 29, salvo l'accertamento dei requisiti oggettivi.

Lo straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio, oppure si può integrare con quello di altro componente del proprio nucleo familiare?

Sì, ai sensi del riformato art. 29, comma 3, lett. b), T.U. 286/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorché integrabile con quello del coniuge convivente.

Nell'ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di coniugio, il requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente dallo straniero richiedente il ricongiungimento.

Chi è competente a rilasciare la certificazione dell'idoneità alloggiativa per il ricongiungimento familiare?

L'art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come introdotto dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che "lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio".

Pertanto, l'idoneità dell'alloggio è certificata dall'Ufficio comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica oppure, in alternativa, dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio che attesta l'idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio.

Al raggiungimento della maggiore età il figlio ricongiunto può rimanere nel nostro Paese?

Il figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore età, può continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari, in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di lavoro, ovvero 'di attesa occupazione'. Si precisa, altresì, che per la detta conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno nel Paese d'origine.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un anno, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?

Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell'importo reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente.

Per l'ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?

No, ai sensi dell'art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U. sull'immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n.

68, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di

soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.


Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo visto d'ingresso di cui all'art. 4, comma 2 del T.U. sull'immigrazione e entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.

Cosa s'intende per "lavoratore stagionale"? E' compresa anche l'attività di colf-badante?

Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007, chiarisce che per i lavoratori extracomunitari stagionali s'intendono i soli lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo; restano, pertanto, escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.

Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può

SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE - 16 OTTOBRE 2007



Il 16 ottobre prossimo ricorrerà l'annuale appuntamento, giunto alla sesta edizione, indetto dalla FAO e dedicato alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione.

Per l'occasione sono state predisposte le relative celebrazioni ufficiali italiane, che si articoleranno, fino al prossimo mese di dicembre, in diverse significative

chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

Non è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti che hanno giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, lo straniero che voglia continuare a permanere in Italia dovrà necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e richiedere il visto d'ingresso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.

I parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori, possono assumerne la tutela se il genitore è impossibilitato ad esercitarla?

Sì. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l'affidamento del minore al Tribunale per i minorenni competente a cui presenteranno la relativa istanza; solo dopo il provvedimento di affidamento, al minore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al raggiungimento della maggiore età, ex art. 31, co II, T.U. sull'Immigrazione.

manifestazioni che vedranno attivamente partecipi Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici e privati, oltre alle tre Organizzazioni del Polo agro-alimentare romano delle Nazioni Unite (FAO, IFAD e PAM).

Il tema prescelto per l'anno in corso, quale filo conduttore delle manifestazioni, si inserisce nel quadro della campagna "L'Italia con l'O.N.U. contro la fame nel mondo" ed ha per titolo "Il Diritto all'Alimentazione".

L'edizione 2007 si sta rivelando particolarmente ricca di iniziative (circa 1.000 sull'intero territorio nazionale e più del doppio rispetto al 2006), derivanti dal lavoro di molti enti pubblici e privati, dal diretto coinvolgimento di circa 30 enti locali e dal contributo di tutte le reti televisive che hanno messo a disposizione i propri canali di informazione.

Sarà a breve disponibile, sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it), il web dedicato alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che consentirà di acquisire, ove di interesse, ulteriori elementi conoscitivi di approfondimento.



PUBBLICATO IL LIBRO “PROGETTO CASE ALLOGGIO”, A CURA DI ITALIA LAVORO S.P.A..

Nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia” 2000-2006, cofinanziato dalla Commissione Europea, Italia Lavoro S.p.A. ha curato la pubblicazione del volume Progetto Case Alloggio.

L'opera è il frutto di un progetto pilota rivolto alla realizzazione di azioni di formazione

professionale per diverse categorie di immigrati (donne rifugiate, donne regolarmente presenti sul territorio nazionale che versano in condizioni di disagio e donne in stato di gravidanza) ed avente come obiettivo quello di facilitare l'inserimento sociale e l'integrazione culturale di donne immigrate.

Il volume descrive la sperimentazione di servizi pilota nella fase di prima accoglienza, attraverso la costituzione di case alloggio destinate a donne immigrate sole o con figli, in cui si è provveduto all'erogazione di servizi di accoglienza integrati con la formazione.

Il progetto ha condotto all'inserimento di circa 300 donne immigrate presenti sul territorio italiano, tra le quali numerose rifugiate. Un esemplare della pubblicazione è depositato, per la consultazione, presso l'Area quarta della Prefettura.



IL PROGETTO “INTEGRA” E LO SPORTELLO CNA WORLD PROMOSSI DALLA CNA DI CREMONA

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Associazione Provinciale di Cremona ha promosso, nell'ambito del Progetto Integra, realizzato con il contributo della Regione

Lombardia e Unioncamere Lombardia, l'apertura di uno sportello che, avvalendosi della collaborazione di interpreti e di mediatori culturali, intende essere di aiuto e sostegno per quei cittadini aspiranti imprenditori stranieri che decidono di avviare in proprio un'attività.

La stessa associazione ha, inoltre, aperto uno sportello denominato CNA World, che, oltre a fornire un utile supporto informativo a favore dei numerosi imprenditori stranieri che operano nel territorio cremonese, consente anche l'accesso a servizi economici, per l'impresa o per le famiglie, quali la presentazione delle richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno e di ricongiungimento familiare.

Maggiori informazioni sono reperibili presso la sede della CNA-Associazione Provinciale di Cremona.



PREFETTURA-UTG DI CREMONA

AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo - Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

- Servizi per l'immigrazione

Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.

Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Stellardi – sig.a Franzosi – dr. Persico

- Rifugiati

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Stellardi – Sig.a Franzosi – dr. Persico - 0372/488424-423-417

- Concessione Cittadinanza italiana

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30
Addetto: Sig. Bartolomeo - Tel. 0372/488426

- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Responsabile: D.ssa Silvana Catalano - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi
Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00 - Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì) 0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari) - 0372/488629 (per lavoro)

*Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona -Tel. 0372/488417- 423 -
Fax 0372/488633 - e mail urp.pref_cremona@interno.it oppure prefettura.cremona@interno.it
L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla nota prefettizia nr .
15529/07/A4/IMM del 4.10.2007.*